

Consultabilità dei documenti e rispetto della privacy

La normativa italiana sulla privacy prevede che utenti e archivisti si attengano ad alcune regole **deontologiche** di buona condotta (parte integrante della stessa normativa) quando vengono trattati dati personali a fini storici.

Le disposizioni del codice si riferiscono ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico (dal 2004 in poi definiti “d’interesse storico particolarmente importante”): si noti che la legge impone di rispettare queste norme di deontologia professionale anche quando i dati sono liberamente consultabili.

Il codice ruota intorno ad un principio fondamentale: i **dati personali** debbono essere utilizzati nel rispetto della **dignità** delle persone interessate.

Il codice è rivolto:

- agli **archivisti** (regole di correttezza e non discriminazione nei confronti degli utenti, impegno di riservatezza);

- agli **utenti** (cautele per raccolta, utilizzazione e diffusione).

Per quanto riguarda la **diffusione** l’utente (art. 11)

- si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite a persona identificata/bile;

- rispetta la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche, nel caso in cui le notizie non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica;

- può diffondere dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e riservatezza delle persone

Molto spesso, soprattutto nelle ricerche di storia sociale, non c’è alcun bisogno di indicare in una pubblicazione il vero nome delle persone che appaiono nei documenti (posso, ad esempio, scrivere di storia della prostituzione in Italia, senza nessun bisogno di indicare il vero nome delle prostitute che compaiono nei documenti, o posso scrivere della repressione del procurato aborto durante il Fascismo senza alcun bisogno di indicare il vero nome delle donne che abortivano).

Rispettare la dignità delle persone non vuol dire in ogni caso comprimere il **diritto di critica**. Il Codice è molto chiaro su questo punto: “L’interpretazione dell’utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite” (art. 11, c. 1).

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali aggiornato al Regolamento europeo 679/2016 dal dLgs n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”).

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018).